



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali

GESTIONE STRALCIO DELLA CONTABILITA' SPECIALE GIA' INTESTATA AL COMMISSARIO
DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE – PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO

Decreto n. 48

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato in data 6 aprile 2009 la provincia di L'Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nelle regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”*;

Visto l'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2009, n. 3833, il quale assegna al Presidente della Regione Abruzzo le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante *“Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Protezione civile”* e, in particolare, l'articolo 1, che assegna al Presidente della Regione Abruzzo le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2010, il quale ha prorogato fino al 31 dicembre 2011 lo stato di emergenza dichiarato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 2011, il quale ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 lo stato di emergenza dichiarato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del predetto decreto – legge n. 39 del 28 aprile 2009;

Visti i decreti emanati dal Commissario Delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo;

2. Il CIPE, con delibera dell'8 marzo 2013, ha approvato la rimodulazione della spesa per l'edilizia scolastica così come contenuta nel III programma di edilizia scolastica, decreto del Commissario delegato per la ricostruzione n. 89 del 2011, la quale determina l'importo dei trasferimenti finali a ciascun ente attuatore; gli Uffici Speciali per la Ricostruzione provvedono al successivo trasferimento delle residue risorse per l'edilizia scolastica previa registrazione della citata delibera alla Corte dei Conti.
3. L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Comune de L'Aquila è competente sugli interventi che ricadono nell'ambito del territorio del Comune de L'Aquila; L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del "cratere" è competente sugli interventi che ricadono nell'ambito dei restanti comuni.
4. Gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, anche ai sensi dell'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 – convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012 – verificano, in base alle competenze territoriali di cui al comma 3, la sussistenza del nesso di causalità con gli eventi sismici dell'aprile 2009 e la funzionalità degli interventi, sentito l'Ufficio Scolastico Regionale, anche con riguardo agli aspetti tecnico-economici e alla sicurezza sismica. Gli importi relativi agli interventi risultanti non funzionali a seguito dell'istruttoria degli Uffici Speciali sono riprogrammati con la procedura di cui al comma successivo.
5. La Regione Abruzzo è competente sulla riprogrammazione delle risorse precedentemente assegnate agli interventi non effettuati a seguito dell'istruttoria da parte degli Uffici Speciali nonché delle eventuali economie accertate, con priorità agli interventi ricadenti nel territorio del Comune de L'Aquila. A seguito di tale riprogrammazione delle risorse di cui al presente articolo permane la competenza degli Uffici Speciali ad effettuare l'istruttoria di cui al comma 4.
6. Il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi spetta agli Uffici Speciali per la Ricostruzione territorialmente competenti, anche ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012.

Art. 11

(Assegnazione di risorse aggiuntive al Comune de L'Aquila per l'edilizia scolastica)

1. Al fine di proseguire negli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza dell'edilizia scolastica nel territorio del Comune de L'Aquila, e ad integrazione dei trasferimenti di cui al I, II e III programma di edilizia scolastica, è trasferita la somma di **euro 19.600.000,00** all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Comune de L'Aquila, a valere sulle residue disponibilità della c.s. 5281.
2. L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Comune de L'Aquila, anche ai sensi dell'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 – convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012 – verifica la sussistenza del nesso di causalità con gli eventi sismici dell'aprile 2009 e la funzionalità degli interventi, sentito l'Ufficio Scolastico Regionale, anche con riguardo agli aspetti tecnico-economici e alla sicurezza sismica. Gli importi relativi agli interventi risultanti non funzionali a seguito dell'istruttoria degli Uffici Speciali sono riprogrammati con la procedura di cui al comma successivo.
3. La Regione Abruzzo è competente sulla riprogrammazione delle risorse precedentemente assegnate agli interventi non effettuati a seguito dell'istruttoria da parte dell'Ufficio Speciale del Comune de L'Aquila, nonché delle eventuali economie accertate, con assegnazione ad ulteriori interventi ricadenti nel territorio del Comune de L'Aquila. A seguito di tale riprogrammazione delle risorse di cui al presente articolo permane la competenza dell'Ufficio Speciale ad effettuare l'istruttoria di cui al comma 2.

4. Il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi spetta all'Ufficio Speciale del Comune de L'Aquila, anche ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012.

CAPO II

(Trasferimenti agli Uffici Speciali per la Ricostruzione per contenziosi e sopravvenienze passive)

Art. 1

(Trasferimento del saldo residuo ex art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, del 29 ottobre 2012)

1. Al fine di provvedere al pagamento della somma residua per contenziosi e sopravvenienze passive, di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, al netto dell'anticipazione disposta con decreto n. 20 del 09.01.2013 del titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n.5281, è trasferita la somma di € 1.250.000,00 all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Comune de L'Aquila a valere sulle residue disponibilità della c.s. 5281.
2. Al fine di provvedere al pagamento della somma residua per contenziosi e sopravvenienze passive, di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, al netto dell'anticipazione disposta con decreto n. 20 del 09.01.2013 del titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n.5281, è trasferita la somma di € 1.250.000,00 all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere a valere sulle residue disponibilità della c.s. 5281.

CAPO III

(Riparto delle disponibilità residue ai comuni, alle province e agli enti attuatori)

Art. 1

(Riparto delle risorse ai comuni per i pagamenti residui per la redazione dei Piani di Ricostruzione)

1. Al fine di procedere ai pagamenti per la redazione del Piano di Ricostruzione del comune di Rocca di Mezzo è trasferita la somma di euro 251.500,00 al comune di Rocca di Mezzo a valere sulle disponibilità di cui alla voce 9.9 della tabella C del *dossier informativo* così come finalizzate dal Commissario delegato nella Relazione trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 67-bis, comma 4, del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012.
2. Al fine di procedere ai pagamenti per la redazione del Piano di Ricostruzione del comune di Pizzoli è trasferita la somma di euro 858.432,00 al comune di Pizzoli a valere sulle disponibilità di cui alla voce 9.21 della tabella C del *dossier informativo* così come finalizzate dal Commissario delegato nella Relazione trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 67-bis, comma 4, del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012.
3. Al fine di procedere ai pagamenti per la redazione del Piano di Ricostruzione del comune di Carapelle Calvisio è trasferita la somma di euro 92.320,37 al comune di Carapelle Calvisio a valere sulle disponibilità di cui alla voce 9.22 della tabella C del *dossier informativo* così come finalizzate dal Commissario delegato nella Relazione trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 67-bis, comma 4, del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012.

Art. 3
(Rendicontazione)

1. I pagamenti di cui al presente decreto sono soggetti a rendicontazione da parte del titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, già intestata al Commissario delegato per la Ricostruzione – Presidente della Regione Abruzzo, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato ai sensi dell'art. 5, comma 5 bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche e integrazioni.
2. I comuni, le province, i soggetti attuatori e gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, beneficiari dei trasferimenti eseguiti dal titolare della gestione stralcio della contabilità speciale di cui all'articolo 1, provvedono alla successiva rendicontazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato e sono tenuti, altresì, ad offrire esaustiva rappresentazione delle spese sostenute in specifiche schede riassuntive, da allegare al conto del bilancio di cui all'articolo 228 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo il modello predisposto dagli Uffici Speciali per la Ricostruzione.

Roma, 14 MAR. 2013


Il Capo Dipartimento
Ing. Aldo Mancurti